



## **Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)**

### **Modifica del 21 novembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 2 capoversi 1 lettera b e 2, 9 capoversi 1<sup>bis</sup>, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>, 41 capoverso 2<sup>bis</sup>, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale (LCStr); visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 5, 28, 59a, 61, 64, 65a, 67, 68, 73, 87, 90 nonché 91a «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».*

#### *Art. 3 cpv. 4, frase introduttiva e lett. a e b*

<sup>4</sup> Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:

- a. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;

<sup>1</sup> RS 741.11

<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>3</sup> RS 814.01

- b. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.

*Art. 3b cpv. 3*

<sup>3</sup> Sui motoveicoli con o senza carrozino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV<sup>4</sup>. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 1077<sup>5</sup> o SN EN 1078<sup>6</sup>, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.

*Art. 16 cpv. 4*

<sup>4</sup> In caso di guida notturna in servizio d'emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV).

*Art. 58 cpv. 1*

<sup>1</sup> Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.

*Art. 60 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.

<sup>4</sup> RS 741.41

<sup>5</sup> SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere richiesta all'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>6</sup> SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere richiesta all'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Art. 61 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l'impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l'autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.

*Art. 67 cpv. 1 lett. f-h, 2 lett. a e b n. 4 e cpv. 4*

<sup>1</sup> Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

- f. 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- g. 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- h. 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.

<sup>2</sup> Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

- a. per un asse singolo
- b. per un asse singolo motore di:
  - 4. rimorchi costruiti per l'impiego fuori strada 11,50

<sup>4</sup> Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d'aderenza):

- a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
- b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.

*Art. 68 cpv. 3*

<sup>3</sup> I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l'asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.

*Art. 72 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzata. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.

*Art. 77 cpv. 1, 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

<sup>3</sup> Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L'autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.

<sup>3<sup>bis</sup></sup> Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:

- a. rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg;
- b. rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale;
- c. slitte a mano da salvataggio a un posto.

*Titolo prima dell'art. 86***Capo terzo: Veicoli agricoli e forestali**

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

*Art. 86 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c, 2, frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente:

- a. per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale;
- c. per i trasporti di persone in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale.

<sup>2</sup> Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:

- a. *Abrogata*

<sup>3</sup> I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.

*Art. 87, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a e d nonché 3, frase introduttiva*

Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola e forestale

<sup>1</sup> Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell'attività.

<sup>2</sup> Sono parimenti considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:

- a. il carico e lo scarico di beni dell'azienda come foraggi, stame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
- d. i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un'azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.

<sup>3</sup> Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola o forestale:

*Art. 88, frase introduttiva e lett. b*

È vietato l'impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:

- b. i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;

*Art. 89*                      Cooperative

Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.

*Titolo prima dell'art. 91*

**Parte quinta: Disposizioni varie**

**Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica**

(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 LCStr)

*Art. 91a cpv. 1 lett. g e k*

<sup>1</sup> Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- g. i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014<sup>7</sup> sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- k. i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr